

- la circostanza che i clienti ai quali siffatta pratica tariffaria si applica sono clienti nuovi o preesistenti dell'impresa interessata;
- l'impossibilità per l'impresa dominante di recuperare le perdite eventuali che l'attuazione di siffatta pratica tariffaria potrebbe provocarle, né
- il grado di evoluzione dei mercati interessati e la presenza su di essi di una nuova tecnologia che richiede investimenti assai ingenti.

(¹) GU C 90 del 18.04.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 febbraio 2011
— Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-251/09) (¹)

(Appalti pubblici di forniture e di lavori — Settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CE — Gara d'appalto — Criteri di aggiudicazione — Parità di trattamento tra gli offerenti — Principio di trasparenza — Obbligo di motivare una decisione di escludere un offerente)

(2011/C 103/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, agente, I. Chatzigiannis e M. Patakia, agenti)

Convenuta: Repubblica di Cipro (rappresentanti: K. Likourgos e A. Pantazi-Lamprou, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 2, e 31, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Violazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Obbligo di motivare una decisione che esclude un offerente — Obbligo di garantire che le decisioni adottate dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e il più possibile rapidi — Principi della parità di trattamento e di trasparenza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 233 del 26.09.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 febbraio 2011
— Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH)/Commissione europea

(Causa C-260/09 P) (¹)

(Impugnazione — Artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo — Restrizioni alle esportazioni parallele su tale mercato — Accordo tra fabbricante e distributore esclusivo — Accordo di distribuzione che permette le vendite passive — Dimostrazione di un concorso di volontà in mancanza di prova documentale diretta di una restrizione a tali vendite — Quantum probatorio richiesto per la dimostrazione di un accordo verticale)

(2011/C 103/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) (rappresentanti: J.K. de Pree ed E.N.M. Raedts, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 aprile 2009, causa T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commissione delle Comunità europee, con la quale il Tribunale ha ridotto l'ammenda irrogata alla ricorrente e ha respinto per il resto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega — Nintendo) concernente un insieme di accordi e di pratiche concordate sul mercato delle console Nintendo e delle cartucce gioco compatibili con le console Nintendo, destinati a limitare le esportazioni parallele di tali console e cartucce

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.